

Riflessi previdenziali nella privatizzazione di aziende municipalizzate ed enti pubblici.

di Vincenzo Tomenzi*

La complessità del processo di privatizzazione di enti pubblici ed aziende municipalizzate comprende anche le questioni relative allo stato giuridico ed economico, nonché il trattamento di quiescenza, del personale delle entità pubbliche destinate alla privatizzazione.

Volendo trattare dei dipendenti già iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) gestita dall'INPDAP, appare di certo interesse riepilogare gli aspetti previdenziali connessi con la trasformazione in società per azioni.

È del tutto evidente che i dipendenti di tali società debbano essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS. Ed a questo istituto andrà certamente assicurato il personale assunto dalla data di costituzione della società.

Il problema dei dipendenti degli enti che perdono la natura giuridica pubblica ovvero dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili che transitano a società private per effetti di norme di legge, di regolamento o convenzione a seguito del trasferimento delle funzioni esercitate, è stato risolto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274.

Infatti, questi dipendenti hanno la possibilità di optare per il mantenimento dell'iscrizione alla gestione pensionistica dell'INPDAP.

L'opzione deve essere esercitata presentando la domanda all'ufficio periferico dell'INPDAP competente per territorio entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di modifica del rapporto previdenziale se avvenuto dopo il 9 settembre 1991.

L'effetto dell'opzione è quello di garantire al dipendente una iscrizione continuativa alla stessa gestione, mentre il datore di lavoro sarà tenuto a curare gli adempimenti previdenziali con due istituti, l'INPDAP e l'INPS.

Un particolare aspetto del problema è costituito da quei dipendenti che transitati, come sopra descritto alla nuova società vengano ulteriormente destinati, a seguito di una riorganizzazione, a società diversa da quella iniziale.

L'INPDAP ha risolto la questione riconoscendo a questi dipendenti il diritto al mantenimento della stessa gestione previdenziale presso la quale sono rimasti assicurati per effetto dell'opzione.

Stabilito, così, il quadro normativo dei rapporti previdenziali, rimane da valutare la convenienza all'esercizio del diritto di opzione. Cioè, se siano più convenienti le condizioni pensionistiche offerte dall'INPDAP rispetto a quelle assicurate dall'INPS.

In termini generali, è possibile sostenere che per la valutazione della convenienza di una gestione pensionistica occorre far riferimenti ai due parametri del diritto alla prestazione ed alla misura di questa. Misura che deve essere considerata tenendo conto anche dei diritti previsti per i superstiti sia di iscritto che di pensionato.

I requisiti per il diritto alla pensione nelle gestioni pensionistiche dell'INPDAP hanno subito un progressivo, tendenziale allineamento ai requisiti previsti per l'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS, per effetto del decreto legislativo n. 503/1992, della legge n. 724/1994 e della legge n. 335/1995 di riforma del sistema previdenziale.

Permane un residuo di vantaggio a favore delle gestioni dell'INPDAP per quanto riguarda le cessazioni anticipate rispetto ai limiti di età per cause diverse da inabilità e morte. Vantaggio peraltro decrescente nel tempo e bilanciato dalla possibilità di riduzione, a certe condizioni, dell'importo della pensione spettante.

Anche sul versante della misura si è verificato un progressivo allineamento della normativa, anche se in forma più lenta, realizzandosi una quasi totale parità per dipendenti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992.

Una totale parità si verifica solo per i dipendenti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 per i quali vale il sistema esclusivamente contributivo identico per i due Istituti previdenziali.

Quindi, è opportuno che il problema di una generica convenienza venga compiutamente risolto, per quanto il complesso del diritto e della misura della pensione, solo con un esame della situazione personale.

* esperto in materia previdenziale